

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 973

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2006

Modifica all'articolo 29-ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di devoluzione dei premi non riscossi delle lotterie nazionali in favore della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della fruizione dei parchi e delle aree protette

ONOREVOLI SENATORI. - Non è la prima volta che i riflettori si accendono sopra i premi non riscossi delle lotterie nazionali e sulla Cassa sovvenzioni dei dipendenti centrali del tesoro, nata nel dopoguerra come organismo unico (in seguito è stata creata la divisione) per tutti i Ministeri finanziari.

L'articolo 21 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, istituì una forma di incentivazione ai lavoratori dei Ministeri del tesoro e delle finanze nel senso che «i vincitori ed i venditori i quali non abbiano presentato o fatto pervenire rispettivamente il biglietto (o la sua metà parte) e la matrice (o la metà parte) entro il termine previsto dall'articolo 18, secondo comma, al Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, oppure all'autorità consolare o diplomatica, decadono dal diritto al pagamento del premio. Tuttavia, le luci della ribalta spettavano al secondo comma dell'articolo 21 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1677 del 1948, che, infatti, così disponeva: «Nei casi previsti nel comma precedente, l'importo dei premi è devoluto alla "Cassa sovvenzioni per il personale dell'Amministrazione finanziaria" eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, ad eccezione del primo premio, che dovrà affluire al fondo di riserva».

Certo, allora, all'alba della Repubblica, si trattava di pochi spiccioli, ma la Cassa è stata notevolmente «rimpinguata» dai distretti e dalle numerose lotterie, tanto da arrivare, recentemente, alla non modesta somma di circa 93 milioni di euro. La polemica sui beneficiari delle lotterie, fra i quali in primo luogo i dipendenti dei monopoli che ricevono una percentuale delle vincite, era già esplosa in Parlamento anni fa.

Il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, all'articolo 29-ter, comma 3, ha stabilito che: «le somme non riscosse da vincitori di lotterie nazionali sono attribuite all'erario». Pertanto, la Cassa sovvenzioni ha deciso il proprio scioglimento devolvendo le somme (circa 93 milioni di euro) tra i soli dipendenti della sede centrale di Roma.

Poiché si presume che i proventi dei premi non riscossi nelle lotterie, sulla scia e sull'esempio del passato, saranno sempre più prolifici, si propone di destinare tali somme non riscosse o parte di esse a nobili cause tanto bisognose di fondi.

Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di destinare il denaro non riscosso dai vincitori di lotterie nazionali alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e a progetti finalizzati alla fruizione dei parchi e delle aree protette da parte dei soggetti handicappati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 29-ter, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: «sono attribuite all'erario» sono sostituite dalle seguenti: «sono destinate alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e a progetti finalizzati alla fruizione dei parchi e delle aree protette da parte dei soggetti handicappati».

